

Decreto Legge 9 novembre 2004 n.266 (G.U. 10 novembre 2004, n. 264, 15 gennaio 2005, n.15)
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27 dicembre 2004, n.306 pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302)

**PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
DISPOSIZIONI DI PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

- si omettono i testi degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies, 19-septies, 19-octies- 19-nonies, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -

Art. 19-decies

Consigli degli ordini professionali

1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005. **(1)**

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento

SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE:

- (1) Il testo delle disposizioni per gli ordini professionali contenute nel DL 24 giugno 2004, n. 158 è il seguente: "Art. 1 - 1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". Art 1-bis - Il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati."

Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (G.U. 31 gennaio 2005, n.24)

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 pubblicata nella G.U. 1 aprile 2005, n. 75)

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. SANATORIA DEGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 280

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

- si omettono i testi degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, che non riguardano le professioni -

Art. 1-septies

Organi di ordini professionali

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.

- si omettono i testi degli art. 1- octies, 1-novies, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies, 7-undecies, 7-duodecies, 7-terdecies, 7-quaterdecies, 7-quinquiesdecies, 7-sexiesdecies, 7-septiesdecies, 7-duodevicies, 7-undevicies, 7-vicies, 7-vicies semel, 7-vicies bis, 7-vicies ter, 7-vicies quater, 7-vicies quinquies, 8, che non riguardano le professioni -

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

SINISICALCO, Ministro dell'economia e delle finanze

MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

BACCINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

